



GENOVA CITY AIRPORT

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

PREMESSA

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti cd. “Whistleblowing” nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione, come descritto nel Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

Per *whistleblowing* si intende la segnalazione compiuta da un individuo che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse pubblico e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele che verranno indicate di seguito.

Il fine fondamentale della disciplina è quello della garanzia dell’interesse pubblico, nello specifico curando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’Ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

1. DESTINATARI

Destinatari della presente procedura sono:

- i soci, i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti di Aeroporto di Genova S.p.A., sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i partners, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con Aeroporto di Genova S.p.A.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha l’obiettivo di regolare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, al fine di dare attuazione al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 che prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e

recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, nonché sulla base delle linee guida Linee guida Anac n. 311 del 12 luglio 2023 “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

3. LE SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PROCEDURA

È possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità – anche reputazionale – di Aeroporto di Genova Spa.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni poste in essere o sospettate che siano:

- a) penalmente rilevanti
- b) in violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico o di Procedure da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società;
- c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale ad Aeroporto di Genova S.p.A. o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

I comportamenti oggetto di Segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto ai comportamenti attesi;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l’induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

Trattasi quindi di segnalazioni afferenti a condotte illecite che costituiscono:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (per esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (MOG e Codice Etico)
3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza

e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

1. le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
2. le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
3. i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al Direttore, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

Aeroporto di Genova Spa non tollera ritorsioni di alcun tipo contro un segnalante. Questo divieto si applica a tutte le misure che potrebbero influenzare direttamente o indirettamente il segnalante.

Gli individui che effettuano segnalazioni in buona fede sono tutelati contro ogni tipo di ritorsione.

A tal proposito, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione è nullo e

sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante o ancora dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una segnalazione, potrà comunicarlo all'ufficio Risorse Umane per l'analisi del caso e l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

Infine, qualora al momento della rivelazione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per segnalare la violazione, non è punibile chi, attraverso la propria segnalazione, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui all'art 1, co. 3 Decreto Whistleblowing (es. segreto professionale forense e medico o relative al diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o ancora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del segnalato).

5. GLOSSARIO

Segnalante - Whistleblower	Qualunque soggetto, interno e/o esterno ad Aeroporto di Genova Spa, che effettua una segnalazione
Segnalato	Persona e/o Società oggetto della segnalazione
Segnalazione	Qualsiasi comunicazione riguardante comportamenti (anche meramente omissivi) riferibili ai Destinatari (come sopra individuati) della presente Procedura
OdV	Organismo di Vigilanza
RPCT	Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza

Responsabile
Designato

Colui che è responsabile del processo di gestione della segnalazione (nella fattispecie, la figura del Responsabile Designato coincide il RPCT)

6. RIFERIMENTI

- D. Lgs. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
- GDPR *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.
- Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.
- D. Lgs. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITA'

7.1 Scopo e descrizione breve del processo

Il processo di gestione delle segnalazioni, i cui principi, responsabilità ed attività sono descritti nei paragrafi che seguono, viene definito al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il RPCT di Aeroporto di Genova SpA è individuato quale Soggetto Responsabile designato della gestione del canale di segnalazione interna di Aeroporto di Genova Spa, così come previsto dal D. Lgs. n. 24 del 2023 all'art. 4 comma 5.

7.2 Invio delle segnalazioni

Il Segnalante - Whistleblower che venga a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti al punto 3 è legittimato a effettuare una segnalazione, in forma anonima o meno, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, secondo le modalità di seguito indicate:

- In forma scritta tramite piattaforma on line accessibile al seguente link: <http://airport-genova.segnalazioni.net/>.
- In forma orale tramite incontro diretto con il Responsabile Designato, figura che nella realtà di Aeroporto di Genova coincide con il RPCT, il quale, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali, verbalizzerà l'incontro, richiedendo la firma da parte del segnalante del relativo verbale, e gestirà le fasi di istruttoria, valutazione e fase conclusiva come infra indicato ai paragrafi 7.3-7.4-7.5-7.6-7.7.

Tale modalità di segnalazione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

Nella gestione e archiviazione delle segnalazioni, è garantita la riservatezza del contenuto e dell'identità del segnalante che non può essere rivelata, senza il suo consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere le segnalazioni. Ciononostante, nell'ambito del procedimento disciplinare, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

Non è garantita la riservatezza del contenuto e dell'identità del segnalante nei seguenti casi:

- qualora ne venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria o altri aventi diritto.

7.3 Registrazione e classificazione

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, vengono registrate al fine di alimentare il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione; inoltre è prevista l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Il Responsabile Designato rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Successivamente alla registrazione, il Responsabile Designato analizza e classifica la segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel perimetro della presente procedura.

Nel caso in cui una segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il Responsabile Designato potrà richiedere al segnalante ulteriori elementi di dettaglio.

Verrà, infine, fornito un riscontro sull'esito della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

7.4 Analisi preliminare della segnalazione

Il Responsabile Designato effettua un'analisi preliminare delle segnalazioni e valuta:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- l'eventuale inosservanza di norme/procedure, da comunicare anche all'OdV, per le analisi di competenza;
- la rilevanza della segnalazione (segnalazioni relative a fatti rilevanti), ai fini della comunicazione alla Direzione Aziendale.

A seguito di attenta valutazione sono archiviate, senza seguito, le segnalazioni:

- generiche e/o che non costituiscono una segnalazione circostanziata;
- palesemente infondate;
- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- "circostanziate verificabili" ma per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della segnalazione.

In relazione alle segnalazioni archiviate il Responsabile Designato valuterà, con le altre strutture aziendali competenti, se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata.

7.5 Approfondimenti specifici

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

L'istruttoria ha l'obiettivo di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali, nonché di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte.

Le informazioni sono condivise solo in base a stretta necessità e trattate in modo confidenziale durante tutto il processo. Se richiesto dalla legge, le informazioni possono anche essere divulgate alle Autorità competenti.

7.6 Comunicazione dei risultati

Gli esiti di ciascuna istruttoria svolta sono contenuti in un report predisposto dal Responsabile Designato e trasmesso all'OdV oltre che alle strutture aziendali interessate affinché assumano le eventuali iniziative di competenza.

Il Responsabile Designato fornisce inoltre con periodicità semestrale al CdA e all'OdV un report riepilogativo

- di tutte le eventuali segnalazioni pervenute e rientranti nel perimetro della presente Procedura con l'evidenza degli esiti delle istruttorie svolte e delle principali iniziative assunte
- dei provvedimenti disciplinari assunti a seguito dell'istruttoria svolta sulle segnalazioni.

7.7 Conservazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati e certificati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il responsabile del processo opera come titolare autonomo.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il responsabile designato cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione all'interno di servers delle segnalazioni per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

8. Casi particolari

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto il Responsabile Designato, la stessa sarà presa in carico dall'OdV che provvederà a trasmetterla tramite consegna del fascicolo documentale al Direttore Generale di Aeroporto di Genova.

Il Direttore Generale, dopo aver valutato collegialmente con l'OdV se la segnalazione sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento, esegue l'istruttoria avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati.

L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura, e il relativo esito sarà formalizzato a livello di CdA.

9. Le segnalazioni esterne

Il Segnalante - Whistleblower è altresì legittimato ad effettuare una segnalazione esterna all'Anac tramite apposito canale attivato dall'Anac stessa all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante - Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante - Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante - Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10. Sistema sanzionatorio

Il Responsabile designato, a seconda del profilo del soggetto a cui si riferisce la segnalazione (soggetto segnalato), individua la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, anche tenendo informato l'OdV e mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante- Whistleblower, salvo casi di legge o autorizzazione del segnalante stesso.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante - Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, come già anticipato all'interno della procedura.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono infatti fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

L'organo preposto all'attivazione del provvedimento sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

La sanzione, che deve essere in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.

Nel caso in cui il Segnalante - Whistleblower sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulle sole informazioni fornite dal Segnalante - Whistleblower e la conoscenza dell'identità del medesimo sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante - Whistleblower alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego da parte del segnalante, il RPCT archiverà la segnalazione senza darvi seguito.

11. Modifica Modello 231 a seguito di segnalazione Whistleblowing

Qualora, a seguito di segnalazioni Whistleblowing, emergessero elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'idoneità e sull'efficacia del Modello 231 nella parte Speciale dedicata ai fenomeni corruttivi, il RPCT predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ed ulteriori rispetto a quelle già adottate ed inserite nel Modello, di concreto con l'OdV.

12. Trattamento dei dati personali

Fermo restando che il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Reg. (UE) 679/2016, al Dlgs. 196/2003 e alle linee guida Anac 311 del 12 luglio 2023 e, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, disponibilità e riservatezza, si rimanda all'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 679/2016 reperibile online su <https://www.airport.genova.it/azienda/>.